Numero registro generale 19780/2023
Numero sezionale 433/2025
Numero di raccolta generale 6031/2025
Data pubblicazione 06/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai Signori Magistrati:

Lina RUBINO	Presidente	R.G. 19780/2023
Francesco Maria CIRILLO	Consigliere Rel.	Cron.
Marco DELL'UTRI	Consigliere	Rep.
Anna MOSCARINI	Consigliere	C.C. 3/2/2025
Paolo SPAZIANI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

RISARCIMENTO DANNI. SOMME VERSATE DALL'INPS. COMPENSAZIONE. CRITERI.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19780/2023 R.G. proposto da:

////////////////////////////, rappresentato e difeso dall'avvocato //////////////////////////// (//////////////////////), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore

-ricorrente-

contro

////////////////// S.P.A., quale successore della ////////////////// s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato /////////////// ////////////////////////////////// (///////////////), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore

-controricorrente-

nonché contro

//////////////////////////// S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ////////////// /////////////// e (////////////////////) /////////////// /////////////// (//////////////////////), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

-controricorrente-

nonché contro

/// //////

-intimato-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1413/2023 depositata il 28/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. ////////// ////////// convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna, /////// /////, la ////////////////// s.r.l. e la Società ////////////////////////////, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e assicuratore, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un sinistro stradale.

A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che l'incidente era stato causato dalla scorretta condotta di guida del /////, il quale aveva effettuato con la propria auto uno scarto improvviso a sinistra, sbarrando in tal modo la strada alla moto condotta dall'attore, il quale era stato sbalzato di sella riportando gravissimi danni.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, fornendo una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e chiedendo il rigetto della domanda, sul rilievo per cui la colpa esclusiva dell'incidente era da ricondurre allo scorretto comportamento di guida del ///////////.

Il Tribunale accolse in parte la domanda, dichiarò i due conducenti responsabili del sinistro in misura del 50 per cento ciascuno e condannò i convenuti al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 249.059, compensando le spese di lite.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

2. Impugnata la sentenza in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dalla vittima, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 26 luglio 2023, ha accolto in parte il solo appello principale, riducendo l'entità della condanna disposta dal Tribunale alla minore somma di euro 123.663,64 e ponendo a carico degli originari convenuti il 30 per cento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale non poteva essere integralmente condivisa, perché la responsabilità dell'incidente era da ricondurre nella misura del 70 per cento a carico del ////////// e solo nella misura del 30 per cento a carico del //////.

Così modificato il riparto delle colpe, la Corte bolognese ha proporzionalmente ridotto la liquidazione disposta dal giudice di primo grado. In particolare, accogliendo lo specifico motivo di appello della società //////////, la Corte, dopo aver ridotto l'entità del risarcimento per il differente riparto di responsabilità, ha ulteriormente decurtato la relativa liquidazione detraendo anche la somma di euro 26.216,42 che risultava essere stata corrisposta al ////////// dall'INPS.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso ////////////////////////// con atto affidato a quattro motivi.

Resistono la ////////////////// s.r.l. e la Società ////////// di //////////////con due separati controricorsi.

La /////////////// s.p.a. (già Società //////////) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., a causa

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

dell'assoluta assenza di motivazione in ordine alla decurtazione della somma di euro 26.216,42 disposta dalla sentenza impugnata.

Il ricorrente, dopo aver indicato tutti gli atti processuali nei quali la questione era stata posta, evidenzia che la sentenza avrebbe disposto la suindicata riduzione senz'alcuna motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo conseguente all'omesso esame della natura e della funzione delle somme erogate dall'INPS.

Il ricorrente – dopo aver richiamato i principi in materia di *compensatio lucri cum damno* enunciati dalla Sezioni Unite di questa Corte con le note sentenze del 2018, fra cui la n. 12565 – ricorda di aver ricevuto somme dall'INPS a titolo di pensione di inabilità civile (art. 12 della legge n. 118 del 1971) e di assegno ordinario di invalidità civile (art. 1 della legge n. 222 del 1984). La pensione, liquidata in euro 280 mensili, è stata versata dal marzo 2013 al maggio 2014, per un introito complessivo di euro 4.499,53, mentre l'assegno ordinario, che per legge dura tre anni, è stato pagato da giugno 2014 a maggio 2017, per la somma complessiva di euro 21.712,89. Non vi sarebbe, secondo il ricorrente, alcuna duplicazione risarcitoria, perché le prestazioni erogate dall'INPS non risarciscono il danno biologico, «ma unicamente un danno patrimoniale conseguente a una impossibilità, o ridotta possibilità, di produrre reddito». Tale diversità escluderebbe che le somme di cui si è detto potessero essere sottratte dal risarcimento complessivo del danno.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1905 cod. civ., nonché dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984.

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Il motivo torna sul problema già visto e mette in luce come sia scorretta la sottrazione dal risarcimento del danno biologico di somme destinate a risarcire un danno diverso, quali sono quelle erogate dall'INPS. La giurisprudenza di questa Corte in tema di *compensatio lucri cum damno*, a detta del ricorrente, non potrebbe essere richiamata in questo caso; come insegnato dalla successiva ordinanza 11 aprile 2022, n. 11657, il calcolo del danno differenziale deve avvenire "per poste omogenee", condizione che non sussisterebbe nel caso in esame. L'INPS, infatti, non indennizza in nessun caso agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute, per cui le somme erogate da tale ente non avrebbero potuto essere sottratte dalla liquidazione del danno biologico, che era l'unico danno riconosciuto a favore del ricorrente dai giudici di merito. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale non avrebbe alcun diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, perché il presupposto di tale istituto è che l'assicuratore sociale abbia indennizzato *il medesimo pregiudizio patito dalla vittima*, e non pregiudizi diversi.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1905 e 1916 cod. civ., nonché dell'art. 142 del codice delle assicurazioni, per l'errata modalità di applicazione della decurtazione delle somme percepite dall'INPS.

Il ricorrente rileva, infine, che, qualora si volesse applicare l'istituto della *compensatio lucri cum damno*, la Corte d'appello avrebbe compiuto un errore logico-matematico nel compiere la decurtazione. La sentenza impugnata, infatti, ha decurtato la somma totale ricevuta dall'INPS dalla quota del 30 per cento del danno liquidato al //////////, mentre avrebbe dovuto sottrarla dal danno complessivo, per poi calcolare il 30 per cento sulla somma

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

residua. In tal modo il risarcimento sarebbe ammontato alla maggiore somma di euro 142.015,76.

5. La Corte rileva che i primi tre motivi di ricorso, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell'evidente connessione che li unisce. Essi pongono tutti, in sostanza, la medesima questione, consistente nello stabilire se sia corretta o meno la decurtazione della liquidazione, disposta dalla Corte d'appello, per una somma pari a quella versata al ////////// dall'INPS a titolo di pensione di inabilità civile e di assegno ordinario di invalidità civile.

5.1. Giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte il principio della *compensatio lucri cum damno* è ormai un patrimonio acquisito; è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso. In materia di danno da emotrasfusioni con sangue infetto il principio fu enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte già con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 584.

Successivamente, le Sezioni Unite sono intervenute ancora in argomento con un gruppo di pronunce del 2018, fra le quali è opportuno richiamare, in particolare, la sentenza 22 maggio 2018, n. 12567, nella quale si è detto che, in ossequio al suindicato principio, dall'ammontare del danno subito in una fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

minore reso disabile per negligenza al parto (analogo principio è stato affermato nella coeva sentenza n. 12566 del 2018 in relazione alla rendita corrisposta dall'INAIL a titolo di infortunio *in itinere*).

I principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno trovato più volte applicazione in relazione a fattispecie diverse (si vedano, tra le altre, le sentenze 19 febbraio 2019, n. 4734, 5 luglio 2019, n. 18050, e l'ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540).

La giurisprudenza di questa Corte, però, ha anche chiarito che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (così l'ordinanza 11 aprile 2022, n. 11657, correttamente richiamata nel ricorso). Nella pronuncia ora richiamata, alla quale l'odierna decisione intende dare continuità, è stato detto che quella parte di danno subito dalla vittima consistente nel danno biologico non può essere sottratta dalle prestazioni erogate dall'INPS, attesa l'evidente diversità delle poste risarcitorie. Come l'ordinanza citata ha affermato, «le prestazioni dell'INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto *juris et de jure*) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l'INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute».

5.2. Alla luce di questo quadro giurisprudenziale, è evidente che i motivi di ricorso qui in esame sono tutti fondati.

La Corte bolognese, infatti, con una motivazione sostanzialmente inesistente, si è limitata a calcolare il risarcimento complessivo al quale il ////////// aveva diritto, disponendone poi la decurtazione nella misura di euro 26.216,42, in quanto somma versata dall'INPS. La sentenza, dunque, non è affatto chiara né

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

nell'indicare *quale tipo di danno sia stato risarcito* (se solo danno biologico o anche danno patrimoniale) né nello spiegare le ragioni per cui ha disposto quella decurtazione. Tale evidente lacunosità della motivazione sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento del primo motivo di ricorso. Ma dal testo del ricorso, che riporta la motivazione della sentenza del Tribunale (p. 5), risulta che effettivamente il danno risarcito in favore della vittima è solo quello biologico, con espressa esclusione di ogni altra voce di danno. Il che conferma ancora di più, ove mai ve ne fosse bisogno, l'errore nel quale è incorsa la Corte di merito.

6. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l'assorbimento del quarto.

7. Sono accolti, pertanto, i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento del quarto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell'appello in relazione al profilo accolto, attenendosi alle indicazioni della presente decisione.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte *accoglie* i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento del quarto, *cassa* la sentenza impugnata in relazione e *rinvia* alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 febbraio 2025.

Il Presidente

LINA RUBINO

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a